F E L L I N I

ISTITUTO PER IL CINEMA E LO SPETTACOLO
SCUOLA PARITARIA

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Istituto per la Cinematografia, la Televisione, lo Spettacolo e la Comunicazione F. FELLINI s.r.l.
Corso Trapani, 25 –10139 Torino
Partita IVA: 06726410019
Tel. e fax: +39 0114345224
E-mail: info@istitutofellini.it
istitutofellini@pec.it
www.istitutofellini.it

PREMESSA

Il presente Regolamento (linee fondamentali) intende offrire alle componenti l'Istituzione Scolastica: docenti, studenti e personale non docente indicazione di comportamento nell'intento di:

- promuovere la cultura del rispetto delle persone e dell'ambiente;
- regolare i rapporti tra le famiglie e l'Istituzione per valorizzare la cultura di appartenenza e quella sociale.

LA COMUNITA' EDUCANTE

L'Istituto Professionale Paritario "F. FELLINI" è una comunità scolastica che si propone di formare il futuro cittadino in grado di "svolgere", secondo le proprie possibilità un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società (Costituzione, art. 4 c.2).
In questo spirito si adopera per fornire agli studenti una solida conoscenza dei contenuti e un'adeguata formazione culturale attraverso le discipline di studio e le attività extrascolastiche.

L'Istituto inteso come comunità educante si adopera per promuovere forme di collaborazione tra i giovani e le altre componenti impegnate nel processo educativo, ovvero famiglie, docenti e personale non docente.

La scuola, per la parte di sua competenza, si ispira al principio di fornire a tutti i giovani opportunità di apprendimento, preparandoli così alle responsabilità della vita di adulti.

Tale filosofia di fondo determina un impegno di tutte le componenti a servirsi di una metodologia basata sui processi di apprendimento e sull'acquisizione delle competenze.

L'Istituto stabilisce rapporti di collaborazione non solo con gli altri istituti scolastici, ma con il Comune, Provincia, Regioni, Istituti del Paese e di paesi altri per offrire agli studenti opportunità e strumenti di lettura dei problemi del nostro tempo.

Capo I – ORGANI COLLEGIALI

Gli organi Collegiali sono:
- il Consiglio d'Istituto;
- il Collegio Docenti;
- i Consigli di Classe (di soli docenti, di docenti con la rappresentanza di genitori e studenti);
- il Comitato dei genitori (rappresentanti di classe dei genitori);
- l'Assemblea dei genitori (di classe, d'Istituto);
- l'Organo di garanzia composto da 1 docente, 1 genitore, 1 allievo è presieduto dal Dirigente Scolastico (art. 2, D.P.R. n° 235 del 21/11/07, modifiche all'art. 5 del D.P.R. n° 249 del 24/06/88);
- l'Assemblea degli studenti di classe, di sezione, di Istituto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Articolo 1 – La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Articolo 2 – Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio di Istituto.

Articolo 3 – Il Consiglio di Istituto elegge un Vicepresidente con la stessa procedura prevista per l'elezione del Presidente.

Articolo 4 – Il Consiglio di Istituto è convocato su iniziativa del Presidente o da un terzo dei suoi componenti.

Articolo 5 – Il Consiglio di Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.

Articolo 6 – Le sedute del Consiglio di Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.

Articolo 7 – La pubblicità del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione all'Albo della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

Capo II - INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI

Articolo 8 – I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

Articolo 9 – Durante l'intervallo vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.

Articolo 10 – I Docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche extrascolastiche che saranno svolte, tramite il diario.

Capo III - INDICAZIONI SUI DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 11 - Le domande di ammissione sono accolte senza eccezione di etnia, religione, sesso, menomazioni psicofisiche o di qualsivoglia altra ragione.

Articolo 12 – Gli studenti sono tenuti ad avere un atteggiamento rispettoso ed adeguato ad un'appropriata convivenza civile, nei confronti del Dirigente Scolatico, di tutto il personale e dei compagni.
In particolare gli studenti sono obbligati a

- seguire le attività programmate dal Consiglio di Classe;
- frequentare regolarmente le lezioni;
- mantenere un atteggiamento consapevole nell'intento di promuovere la cultura del saper essere e fare.

Articolo 13 – L'orario delle lezioni è formulato tenendo conto il più largamente possibile delle esigenze degli studenti, per permettere loro di poterlo facilmente rispettare.

Articolo 14 – I criteri di formulazione dell'orario sono ispirati a motivazioni didattiche, alternando le materie in modo tale da permettere la preparazione pomeridiana delle lezioni.

Articolo 15 – Gli allievi sono tenuti:

- a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente gli impegni di

studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo;
- ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;
- ad osservare le disposizioni organizzative di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal piano di evacuazione dell'edificio scolastico;
- ad usare correttamente le strutture, i macchinari didattici e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- a deporre i rifiuti negli appositi cestini, ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scoalstico.

Articolo 16 – L'inizio delle lezioni è fissato alle h. 8.30.

Articolo 17 – L'entrata e l'uscita anticipata dovranno essere preventivamente documentate tramite richiesta scritta sul diario scolastico d'istituto da consegnare in segreteria. Il permesso sarà concesso solo alla presenza del genitore o da persona fornita da documento di riconoscimento e di delega scritta.

Articolo 17 bis – Gli allievi che giungono in ritardo a scuola senza giustificazione scritta sul diario scolastico d'istituto non saranno ammessi a seguire le lezioni nella classe d'appartenenza ma saranno adibiti ad altre mansioni.

Articolo 18 – Gli studenti sono tenuti dopo un'assenza a presentare una dichiarazione giustificativa a firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
La mancata giustificazione entro tre giorni va giustificata dai genitori se minore, mentre lo studente maggiorenne dovrà presentare la dichiarazione giustificativa al Dirigente Scolastico.

Articolo 19 – Non può essere richiesto un altro diario scolastico d'istituto personale quando esaurito.
Qualora il diario scolastico d'istituto fosse smarrito, sarà fornito dalla scuola al costo di € 5.00 **previa presentazione di copia della denuncia presso gli uffici di P.S**. e dovrà nuovamente essere ritirato dai genitori e controfirmato alla presenza dell'impiegata. Saranno comunque conteggiati ritardi e assenze già affettuati. In caso di assenza del diario scolastico d'istituto l'allievo sarà escluso dalla frequenza.
Le assenze e i ritardi immotivati incideranno sulla attribuzione dei crediti scolastici e sull'attribuzione del voto di condotta.
Si invitano pertanto le famiglie a viglilare e controllare i diari scolastici d'istituto.
Casi di eccezionalità saranno vagliati dalla Dirigenza.

Articolo 20 – Durante gli intervalli (10.10 – 10.20; 12.00 – 12.10) sono vietati tutti i giochi che possono diventare pericolosi.

Articolo 21 – Ogni studente è responsabile dello stato di conservazione degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida, di conseguenza, in caso di danneggiamento, è tenuto a risarcire il danno.

Articolo 22 – Gli studenti possono recarsi in sala docenti, in palestra, e nei laboratori solo se autorizzati ed accompagnati da un docente.

Articolo 23 – Gli allievi non possono uscire dall'aula durante le ore di lezione.

Articolo 24 – E' vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto.

Articolo 25 – Tutti gli studenti sono rigorosamente tenuti a mantenere la pulizia dei locali ed a ripristinarla.

Articolo 26 – I colloqui (ricevimento parenti) con i singoli docenti sono stabiliti come segue:

- 2 udienze settimanali (una per quadrimestre) in orario pomeridiano, le cui date saranno affisse in bacheca;
- su appuntamento.

I genitori sono pregati di segnalare con certificazione medica particolari problemi di salute dei propri figli.
All'atto dell'iscrizione i genitori sono informati sul trattamento dati (le immagini costituiscono dati personali) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Capo IV - DIRITTI DEGLI STUDENTI

Articolo 27 - L'assemblea degli studenti è l'organo fondamentale che costituisce occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e sociale degli studenti.

Articolo 28 – E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nel limite di due ore.

Articolo 29 – Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (maggio).
All'assemblea di classe o Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od ad

un suo delegato, i docenti che lo desiderano.

Capo V - GENITORI

Articolo 30 – I genitori quali responsabili dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli per legge sono tenuti a:

- rafforzare il valore della cultura quale ponte per costruire il futuro del giovane;
- stabilire un'alleanza con l'Istituzione scolastica per procedere alla costruzione di un modello educativo condiviso;
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario scolastico d'istituto;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- controllare i diari scolastici d'istituto.

Capo VI - USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI

Articolo 31 – I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico ad un docente il quale svolge funzioni di subconsegnatario ed è responsabile del materiale disponibile e dello stato delle attrezzature.

Articolo 32 – Il responsabile del laboratorio, di intesa con i docenti interessati, concorda i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

Capo VII – VALUTAZIONE

Articolo 33 – La valutazione del profitto degli allievi è di competenza dei docenti.
Gli studenti hanno diritto ad una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme, nei tempi e nei modi della sua espressione: con queste finalità il Collegio Docenti annualmente definisce i criteri di valutazione, sentito il parere dei Consigli di Classe.
I Consigli di Classe (presenti solo i docenti) in sede di scrutinio verificano e valutano collegialmente l'attività svolta da ogni singolo allievo.

Capo VIII – NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 34 – Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni desciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in appendice in tre tabelle che fanno riferimento ai doveri degli studenti come previsto dallo **(D.P.R. 24/06/98, n° 249 e D.P.R. 21/11/07, n° 235) Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** (art. 3):

TABELLA A: infrazioni disciplinari individuali non gravi, facimente accertabili;

TABELLA B: infrazioni disciplinari individuali gravi;

TABELLA C: infrazioni disciplinari non gravi, sanzionabili pecuniariamente.

Articolo 35 – La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Articolo 36 – Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzoni alternative).

Articolo 37 – Personale docente e non docente e studenti sono responsabili della conservazione degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti che usano, della integrità dei locali che frequentano. Eventuali danni provocati individualmente o collettivamente devono essere risarciti nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Istituto e deliberate dal Consiglio stesso.
È vietato consumare pasti e bevande nelle aule ove si svolgono le lezioni e nei laboratori per non sporcare e/o danneggiare elaborati degli studenti, attrezzature, libri o materiali, nonchè i locali affidati al personale ausiliario.

Articolo 38 – L'uso dei servizi igienici deve essere tale da assicurare la massima pulizia, la buona conservazione ed il loro funzionamento.

Articolo 39 – In tutti i locali scolastici è fatto divieto di fumare secondo vigenti norme civili (L. 11/11/75 n° 584).

Articolo 40 – Utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche:

- **È vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione.** Tale divieto risponde **per gli studenti** ad una generale norma di correttezza in quanto il loro uso rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente; **per i docenti** in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e della necessità di assicurare all'interno della comunità scolastica le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai discenti un modello di riferimento esemplare.
- Anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità potranno sempre essere soddisfatte mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.
- L'uso improprio dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici all'interno dei locali scolastici può inoltre comportare la trasgressione di regole della convivenza civile e le norme sulla privacy.
- L'infrazione si rileva nelle tabelle A – infrazioni disciplinari individuali non gravi, facilmente accertabili e B – infrazioni disciplinari individuali gravi alla casistica: *Rispetto degli altri*.
- L'infrazione disciplinare può essere sanzionata con il ritiro temporaneo del telefono cellulare, in caso di uso dello stesso durante le ore di lezione, che sarà **restituito esclusivamente ai genitori** per condividere la responsabilità dell'azione educativa tra scuola e famiglia.

Si ricorda che immagini, suoni e filmati acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, se raccolti, conservati, utilizzati o divulgati tramite MMS, internet o altre forme di pubblicazione sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente al "trattamento di dati personali".

Chiunque utilizzi dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali,...), raccolti con il proprio cellulare o altri dispositivi, deve porre attenzione al fatto che i propri comportamenti non ledano i diritti dei terzi.

La diffusione di dati personali, ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati personali. Tali dati, pertanto, possono anche riguardare la sfera della salute, della vita sessuale o altre informazioni "sensibili" (origine etnica; convinzioni religiose, filosofiche,...; opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni...) per cui sono previste particolari garanzie a tutela degli

interessati.

Ciò significa che gli studenti, i docenti, il personale ATA o altri soggetti, anche all'interno della comunità scolastica, che vorranno utilizzare immagini, filmati, registrazioni vocali e successivamente utilizzare, divulgare, inviare i dati acquisiti, non a scopo conclamatamente didattico, sono obbligati a :

A: informare la persona interessata circa:
- le finalità e le modalità del trattamento che si intende farne in relazione a tali dati;
- i diritti di cui è titolare in base all'art. 7 del Codice, quali, ad esempio, il diritto di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali;
- gli estremi identificativi di colui che usa il telefono cellulare o altri dispositivi per raccogliere i dati;

B: acquisire il consenso espresso dell'interessato:
- nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile, occorre acquisire il consenso in forma scritta, fermo restando il predetto divieto di divulgare i dati sulla salute.

L'insolvenza dell'obbligo di preventiva informativa all'interessato comporta il pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da una minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice).

Articolo 41 – L'ingresso e la permanenza nell'interno dell'Istituto di persone estranee alle componenti della scuola sono consentiti per esigenze amministrative, didattiche, culturali solo su espressa autorizzazione della Dirigenza.

Articolo 42 – Le attrezzature complementari dell'Istituto (fotocopiatrice, ecc.) sono a disposizione delle componenti scolastiche. I richiedenti possono usufruirne previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Articolo 43 – I rapporti tra studenti e docenti e personale ATA devono essere improntati al reciproco rispetto, all'osservanza delle regole della civile convivenza e delle norme tendenti a non aggravarne i carichi di lavoro.

Articolo 44 – In caso di infortunio o di malessere denunciato dalle componenti della scuola, l'interessato, se minorenne, dopo aver avvertito la famiglia, sarà accompagnanto mediante autoambulanza presso il presidio ospedaliero di zona. Si ricorda che il personale della scuola non può somministrare medicinali agli allievi senza autorizzazione scritta della famiglia corredata da certificazione medica.

Articolo 45 – La scuola non risponde in alcun modo dell'eventuale furto di denaro o di oggetti personali lasciati incustoditi.

Capo IX – SANZIONI

Articolo 46 – Gli interventi disciplinari sono improntati al rispetto della personalità dello studente e sono finalizzati al recupero di comportamenti consapevolmente corretti ed al miglioramento della partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Articolo 47 – Le sanzioni non devono comportare mortificazioni che compromettano l'impegno dello studente, nè di norma tendere alle privazione del servizio scolastico.

Articolo 48 – I criteri e le procedure per **l'applicazione delle sanzioni sono definiti secondo lo statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/98, n° 249 e D.P.R. 21/11/07, n° 235) secondo tre tabelle.**

Tipologia delle sanzioni:

- Ammonizione orale
- Ammonizione scritta (note – comunicazione alla famiglia)
- Censura scritta (comunicazione alla famiglia)
- Sanzioni ispirate al principio della riparazione del danno o tradotte in attività a favore dell'istituzione scolastica, socialmente utili, di volontariato
- Sospensione con obbligo di frequenza
- Sospensione con allontanamento dalla scuola
- Sanzioni **pecuniarie** (ad esempio: sanzioni amministrative per infrazione al divieto di fumare, per inosservanza all'obbligo di preventiva informativa per diffusione dati personali, ecc.; per sanzioni per danneggiamenti e/o furti a strumenti o attrezzature dell'istituto ecc...)

Articolo 49 – L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, resta in carica un anno scolastico ed è composto da:

- un docente designato dal Consiglio d'Istituto
- un rappresentante eletto dagli studenti
- un rappresentante eletto dai genitori

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti dell'istituto, o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse e relativo Regolamento recante modifiche ed integrazioni, nonchè del Regolamento d'Istituto.

L'Organo di Garanzia Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse e relativo Regolamento recante modifiche ed integrazioni, anche contenute nel presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il parere è reso entro il termine di 30 giorni.

Capo X – ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE, DI SOSTEGNO, DI RECUPERO, PARASCOLASTICA, EXTRASCOLASTICA

Articolo 50 – Le attività didattiche integrative per il sostegno e/o il recupero degli studenti che risultano svantaggiati sono disciplinate dal D.L. 29/10/94, dall'O.M. n° 313/94, dal D.M. n° 803/10/07 e dall'O.M. n° 925/11/07.

L'O.M. n° 92 definisce le modalità attuative e i criteri organizzativi delle attività di recupero sottolineando che esse costituiscono parte ordinaria e permanente del POF (piano dell'offerta formativa) che ogni istituzione scolastica predispone annualmente.

Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo di prevenire l'insuccesso scolastico e si relizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali.

Secondo il D.M. n° 80/07 e O.M. n° 92/07 il Collegio Docenti definisce e delibera su:

1. delibera la programmazione delle attività di sostegno e di recupero;
   - definisce i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti;
   - definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e di recupero;
2. determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini (intermedi e finali e di sospensione del giudizio), al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe;
3. fissa il calendario delle operazioni di verifica e valutazioni integrative finali.

L'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, ha l'obbligo di attivare interventi di recupero che costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa al quale si rimanda e di informare le famiglie.

La programmazione degli interventi di sostegno, di recupero ed approfondimento viene fatta dai Consigli di Classe, sulla base dei criteri didattico-metodologici definiti

dal Collegio Docenti nella sua articolazione in dipartimenti disciplinari.

Articolo 51 – Il Consiglio d'Istituto delibera gli interventi programmati all'interno del POF tenuto conto:

- dei risultati degli interventi e delle modalità dell'anno precedente (da relazione del Collegio Docenti);
- delle richieste dei genitori e degli studenti;
- della normativa vigente.

Articolo 52 – Le attività extracurriculari sono programmate ogni anno dal Collegio Docenti, sentito il parere dei Consigli di Classe, in relazione agli indirizzi ed alle finalità della vita della scuola come ampliamento del POF.

Capo XI – VIAGGI D'ISTRUZIONE

Articolo 53 – I viaggi d'istruzione di più giorni, poichè costituiscono iniziative complementari dell'attività didattica e non hanno finalità ricreative o di evasione (vedi art. 8, lett d. Del D.P.R. n° 416 del 03/05/74) si effettuano esclusivamente su **proposta del Consiglio di Classe che delibera a maggioranza**.
Le proposte di viaggio, che possono essere presentate da ogni componente, devono essere discusse nella seduta del Consiglio di Classe dedicata alla programmazione delle attività didattiche.
Il progetto di lavoro, steso e proposto da uno o più insegnanti della classe e contenente le finalità dell'attività che intende svolgere e la metodologia scelta, deve essere presentato, previa approvazione del Consiglio di Classe, entro la data fissata dal Consiglio di Istituto e corredato di programma di attività, numero di giorni e date, costi, partecipanti e accompagnatori.
Indicativamente (e quando il viaggio di istruzione non sia legato ad un particolare progetto didattico del Consiglio di Classe), viaggi di un giorno e viaggi di più giorni in Italia ed all'estero sono estensibili a tutti i corsi.

Articolo 54 – I viaggi possono essere richiesti alla condizione che vi partecipino almeno i 2/3 della classe.
I docenti responsabili devono far pervenire **una relazione scritta sui contenuti didattici del viaggio entro un mese dall'attuazione**.
Per quanto concerne periodi di effettuazione, assicurazione e numero degli accompagnatori vale la normativa ministeriale prevista.
Il programma completo delle attività deve essere comunicato ai genitori che, per gli allievi minorenni, devono fornire autorizzazione scritta.
Possono partecipare ai viaggi **solo studenti e docenti della scuola**.

Articolo 55 – La spesa prevista deve essere contenuta entro i limiti ragionevoli per non

gravare sul bilancio delle famiglie e della scuola.
Può essere preso in considerazione un aiuto finanziario a singoli studenti, tenendo conto:

a) delle disponibilità di bilancio,
b) dei criteri generali usati per la concessione dei sussidi,
c) delle motivazioni didattiche.

Capo XII – MODIFICHE

Articolo 56 – Le modifiche del presente regolamento devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio di Istituto in forma estesa ed approvate con la maggioranza qualificata dei membri comprendenti tutt